



*CL-02-18-02/1558/2019/A*

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

**ORDINE DEL GIORNO** *N. 1554*  
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



**Oggetto:** *Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali.*

*Il Consiglio regionale del Piemonte,*

**premessò che**

- periodicamente drammatici episodi di cronaca ripropongono la questione della sicurezza nella pratica dello sci e, più in generale, degli sport invernali, soprattutto da discesa. Le vacanze natalizie appena trascorse, grazie al clima soleggiato e all'innevamento artificiale, che ha compensato la scarsità di neve naturale, hanno permesso l'arrivo sulle montagne dell'arco alpino di una gran massa di turisti, determinando un aumento significativo delle presenze rispetto all'anno scorso. La frequentazione della montagna espone sempre a incidenti di vario tipo, in alcuni casi, purtroppo, mortali; quando questi eventi coinvolgono giovanissimi, o addirittura dei bambini (come avvenuto di recente anche sulle nostre montagne) creano una grande eco mediatica, oltre che un immenso e inconsolabile dolore;
- la prevenzione degli infortuni e, quindi, la sicurezza, rappresentano una sfida importante e sempre attuale e impegnativa nel settore degli sport e attività di montagna, a causa degli alti costi diretti e indiretti che insorgono in caso di infortunio. A tal riguardo, in Italia vige una rigorosa legislazione speciale in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali: la Legge 24 dicembre 2003, n. 363, che ha fissato una serie di regole, introducendo obblighi a carico dei gestori, nonché alcune norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili;
- le posizioni di garanzia si individuano generalmente in capo a soggetti che, dotati di un potere organizzativo e dispositivo, sono in grado di attivare, in modo efficace e

tempestivo, le necessarie misure preventive nei confronti di situazioni potenzialmente pericolose. La responsabilità penale, in questo settore, coinvolge una molteplicità di soggetti garanti - distinti dalle classiche figure professionali del maestro di sci, della guida alpina, dell'istruttore - poiché, sempre più spesso, l'addebito in tali casi ha interessato ed interessa organizzazioni complesse, quali, in particolare, le società di gestione dei comprensori sciistici, chiamate a rispondere per *deficit* di sicurezza causativi di eventi lesivi;

- sul punto è necessario precisare che, nel corso degli anni, si sono succeduti due diversi orientamenti: sino alla fine degli anni '70, era prevalente un'interpretazione fondata sull'assunto che l'intrinseca difficoltà e pericolosità della pratica sciistica rappresentasse la vera attrattiva per gli appassionati. Conseguentemente, il gestore poteva limitarsi a segnalare unicamente le situazioni di rischio più insidiose (quali slavine, precipizi od ostacoli di evidente pericolosità) e, pertanto, la responsabilità penale nei suoi confronti sarebbe sorta solo laddove egli avesse omesso di neutralizzare tali circoscritte e gravi ipotesi di rischio. A partire dalla metà dagli anni '90, l'orientamento giurisprudenziale si è, invece, invertita e la tesi prevalente è stata quella di aumentare il carico di responsabilità per le società gerenti gli impianti di risalita e le connesse piste da discesa, imponendo una progressiva estensione delle misure cautelari preventive;
- proprio l'avvento di fonti normative in grado di disciplinare la sicurezza sulle piste (quali la succitata L. 363/2003) ha determinato il passaggio da un rimprovero per colpa generica (per aver agito con semplice negligenza, imprudenza, imperizia) al riconoscimento di una colpa specifica in capo ai gestori. Questi devono ottemperare ad una serie di obblighi tra cui, in particolare, garantire le condizioni di sicurezza delle piste provvedendo all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse e, se necessario, alla loro messa in sicurezza, adottare una segnaletica uniforme ed esporre la classificazione delle piste e le regole di condotta, oltre a posizionare adeguate protezioni;
- è, pertanto, pacifico che i gestori siano titolari di posizioni di garanzia che si fondano, a livello sostanziale, su un ruolo decisivo e organizzativo rispetto alle strutture poste sotto la loro direzione. Essi hanno, dunque, l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi di eventi lesivi, dovere la cui violazione apre la strada a profili di responsabilità penale;

#### **sottolineato come**

- nel nostro Paese, a differenza di ciò che avviene in altre realtà europee o extra europee, gli organizzatori di eventi o gestori di impianti sciistici sono, oggi, dunque chiamati a prestare un elevato livello di attenzione nell'adempimento dei propri doveri e ad avere spesso una forte penalizzazione anche nell'ipotesi di una scelta individuale sbagliata o incauta, frutto di una assente o non sufficiente preparazione sportiva;
- come sopra anticipato, in altri Paesi questo non avviene: in Svizzera, ad esempio, si è sempre respinta una regolamentazione legislativa e nel valutare concretamente la responsabilità - al fine di stabilire concorsi di colpa e doveri di diligenza - la giurisprudenza elvetica preferisce fare riferimento alle regole della F.I.S. (Federazione

Internazionale di Sci) e alle direttive della SKUS (Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni sulle piste per sport sulla neve), ma, soprattutto, fonda la prevenzione e la sicurezza sul criterio dell'autoregolazione del singolo;

- neppure in Austria esiste una legislazione nazionale in materia di circolazione sulle piste e la giurisprudenza, nel decidere, privilegia il principio dell'autoresponsabilità, oltre ai dettami del succitato decalogo F.I.S., integrati dalle vigenti norme codicistiche civili e penali;
- anche la Germania riconosce, sotto il profilo giuridico, l'applicazione delle norme dettate dal decalogo F.I.S. e le considera vincolanti per gli sciatori. L'ambito di applicazione di tali regole comprende le aree sciabili e quelle comunque definite o catalogate come *pista*; al contrario, esse non trovano applicazione nei *fuori pista*, dove la pratica è libera, ma priva di diritti specifici: in questi casi si tiene conto della responsabilità individuale e della valutazione del rischio operata da ciascuno;
- anche in Francia vi è un analogo dovere di autoregolamentazione, condiviso socialmente seppur non codificato, che grava in capo agli sciatori, i quale dovranno sempre dimostrare di aver adottato una condotta adeguata alle capacità e allo stato dei luoghi;
- nell'ordinamento statunitense, infine, che è quello che ha dimostrato di riconoscere ancora un maggior carico di responsabilità in capo ai singoli utenti, molti Stati hanno adottato i c.d. "*Ski Safety Acts*", che si caratterizzano per essere una positivizzazione della teoria dell'accettazione del rischio. Ciò nella pratica significa che, in caso di incidente, salvo una fondata e significativa prova contraria, ciascuno assume di sé la responsabilità per i danni provocati o subiti;

#### **ribadita**

- l'importanza della sopra richiamata Legge n. 363/2003, che è stata approvata, a suo tempo, per offrire una base giuridica comune e uniforme alla disciplina delle pratiche sportive legate alla neve nelle sue varie declinazioni, tanto più utile quanto più tali attività sono diventate, nel corso dei decenni, fenomeno di massa e, come tale, ad alto rischio di incidentalità, con ripercussioni importanti anche sulla spesa sanitaria nazionale;

#### **ritenuto, tuttavia, che**

- non si possa pretendere che il "*controllo*" esercitato dai gestori degli impianti si configuri come un controllo *assoluto*, nel senso che possa estendersi anche agli aspetti "*fisiologici*" della pratica sciistica, che si caratterizza per la presenza di rischi ad essa connaturati (in tal senso si ricorda un'importante sentenza della Corte di Cassazione Penale del 2004 che ha stabilito che: "*si può ritenere che il gestore degli impianti sia tenuto a garantire la sicurezza della pista [...] ma deve trattarsi di sicurezza interna e non assoluta*");
- sia sempre più diffusa l'idea secondo cui la prevenzione, in tale ambito, passi anche (e soprattutto) mediante una modifica dei comportamenti dei singoli attraverso un

approccio responsabile nei confronti del rischio, superando l'attuale impostazione volta, invece, a delegare a terzi un dovere di sicurezza;

- la responsabilità personale di sciatori e snowboarder non vada, quindi, minimizzata e il loro ruolo sia sempre più centrale e debba diventare sempre meno passivo, in ragione della consapevolezza di praticare attività che rivestono un indubbio carattere di pericolosità;
- occorra, pertanto, **un nuovo intervento del Legislatore nazionale** sulla materia, **non tanto per sconvolgerne gli assetti, ma per aggiornarne la disciplina**, anche alla luce dell'esperienza maturata finora e, proprio su queste basi, **circoscrivere, in modo più puntuale, competenze, funzioni e responsabilità, stimolando comportamenti attenti, diligenti e, dunque, responsabili da parte degli utenti**, per non incorrere in false aspettative sulla sicurezza e in impossibili pretese di *"protezione totale"*;

**Tutto ciò premesso,**

**IMPEGNA**

**la Giunta regionale del Piemonte**

- **ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento italiano**, affinché nel nostro Paese si apra, al più presto, un dibattito serio e approfondito sul tema della sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali e si pervenga, in tempi rapidi, ad una modifica della normativa esistente al fine di superare una logica di puro *"affidamento"* nei confronti dei supposti soggetti garanti e incentivare, invece, una più forte e profonda interazione tra le reciproche sfere precauzionali, rafforzando la presa di coscienza e assunzione di responsabilità individuale e attribuendo un maggior peso al principio di autoreponsabilità dei singoli;
- **a valutare l'opportunità di prevedere adeguate risorse per implementare, a livello regionale, una cultura della responsabilità anche in ambito sportivo e ludico-ricreativo**, volta a favorire l'adozione di comportamenti etici e responsabili da parte dei singoli.

*Torino, 23 gennaio 2019*

**FIRMATO IN ORIGINALE**

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)